

IO SONO BANCA!

Art. 1813

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna⁽¹⁾ all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili [810, 1818] e l'altra si obbliga a restituire⁽²⁾ altrettante cose della stessa specie e qualità.

Note

(1) Il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona cioè non con il semplice scambio del consenso ma con la consegna del danaro o delle cose fungibili. Lo stesso codice all'articolo 1822 ammette però la promessa di mutuo, cioè un contratto che si perfeziona con il solo scambio di consensi. È discusso in dottrina e giurisprudenza cosa debba intendersi per consegna (traditio) idonea a perfezionare il contratto. La dottrina ritiene sia necessario, perché il contratto si perfezioni, il trasferimento del possesso delle cose mutate. La giurisprudenza più elasticamente sostiene che è sufficiente che il danaro o le cose mutate siano messe dal mutuante nella disponibilità giuridica del mutuatario indipendentemente dalla materiale consegna. Per comprendere il senso della disputa è utile ricorrere ad un esempio: la consegna di un assegno bancario è idonea a perfezionare il contratto di mutuo secondo la giurisprudenza e non lo è secondo la dottrina.

(2) Il mutuo è un contratto di durata [v. 1373]; è quindi essenziale la determinazione di un termine [v. 1817].

Ratio Legis

Il codice non fa alcun cenno ad un contratto molto diffuso, genericamente chiamato mutuo di scopo, che è in pratica un mutuo in cui il mutuante mette a disposizione del mutuatario una somma di danaro, a condizione che questi faccia del danaro un uso determinato [v. 1202]. Il mutuatario è obbligato sia alla restituzione della somma ricevuta, sia al raggiungimento dello scopo per cui il mutuo era stato concesso.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 14/2011

Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "traditio rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come danaro contante", rilasciandone quietanza a saldo.

Cass. n. 17211/2004

Il contratto di mutuo si perfeziona mettendo la cosa a disposizione del mutuatario, ancorché, in forza di accordi tra quest'ultimo e il mutuante, essa sia consegnata ad altra persona di cui, eventualmente, il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione.

Art. 1814

Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario⁽¹⁾.

Note

(1) Al momento della consegna delle cose il mutuatario diventa proprietario di queste, e diventa debitore della restituzione di cose dello stesso genere e qualità di quelle ricevute (tantundem eiusdem generis).

IO SONO BANCA!

Art. 1815

Salvo diversa volontà delle parti⁽¹⁾, il mutuatario deve corrispondere gli interessi⁽²⁾ al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi⁽³⁾.

Note

(1) Si presume che il contratto di mutuo sia oneroso.

(2) Il corrispettivo non deve essere necessariamente costituito da interessi sulla somma mutuata, ma può consistere anche in una prestazione di fare o non fare, o in un corrispettivo avente carattere aleatorio.

Ratio Legis

La vecchia norma sanciva la nullità della clausola contrattuale con la quale si convenivano interessi usurari e l'automatica riduzione degli interessi dovuti al tasso legale. In deroga, dunque, al principio generale sancito dall'art. 1343 c.c., per il quale l'illiceità della causa per contrarietà a norma imperativa penale (quale è l'art. 644 c.p.) travolge l'intero contratto, nel caso di mutuo usurario era sancita la mera nullità parziale della clausola; ciò al fine di meglio proteggere il contraente più debole, ossia il debitore, che in caso di nullità integrale avrebbe dovuto immediatamente restituire l'intera somma mutuata al creditore. La nuova formulazione mostra un inasprimento sancendo che «non sono dovuti interessi»; la disposizione rappresenta una deroga al principio generale della normale produttività di interessi delle obbligazioni pecuniarie (art. 1282 c.c.) a conferma del suo carattere sanzionatorio, al fine di costituire un deterrente per il mutuante dalla fissazione di interessi usurari, pena l'assoluta mancata corresponsione di essi. Circa la sorte degli interessi già corrisposti, parte della dottrina ritiene applicabile l'art. 2033 c.c.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 19698/2008

Nel regime anteriore alla legge n. 108 del 1996 il negozio di mutuo era da considerarsi illecito per pattuizione di interessi a tasso elevato solo nel caso di sussistenza degli estremi del delitto di usura ai sensi dell'art. 644 cod. pen. (nella previgente formulazione). In particolare, lo stato di bisogno preso in considerazione dal detto precetto penale poteva essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre cause inescusabili, poiché la norma perseguiva la finalità di colpire l'usurario quale persona socialmente nociva, che non cessava di essere tale, quale che fosse la natura o la causa del bisogno del debitore, e sussisteva quand'anche l'offeso avesse inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale. Ne consegue che lo stato di bisogno nel reato di usura ricorreva tutte le volte in cui la persona offesa non era in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa occorrente anche ai fini della sua attività d'impresa e doveva, invece, sottostare alle esose condizioni imposte per il prestito; deve, pertanto, escludersi che quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta del mutuatario, che qualifica l'usura, fosse incompatibile con il carattere commerciale dell'attività lucrativa in cui l'usura venga ad inserirsi. (In applicazione del riportato principio la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito secondo cui - offrendone un'interpretazione riduttiva - lo stato di bisogno doveva essere escluso nel caso in cui il mutuatario si fosse ripromesso dal prestito uno scopo di lucro, sotto il profilo dell'investimento del denaro ricevuto, soltanto o anche per intraprendere o incrementare affari commerciali).

Cass. n. 2317/2007

In tema di contratti di mutuo, perchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto

IO SONO BANCA!

sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (Nella specie, relativa ad un contratto concluso nel 1981, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della pattuizione degli interessi convenzionali, perché essa non consentiva di individuare univocamente la banca o il gruppo bancario cui fare riferimento e neppure se quello preso in considerazione dagli stipulanti fosse il tasso applicato per i mutui, il tasso di sconto o il tasso praticato per i conti correnti bancari, ed in questo caso se dovesse farsi riferimento ai tassi praticati ai clienti ordinari o invece al «prime rate»).

Cass. n. 5324/2003

In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge

Cass. n. 14899/2000

In tema di contratto di mutuo, la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della L. n. 108 del 1996 è illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito.

Art. 1816

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 13661/2001

E compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris. Tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un'esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nel caso di specie la clausola prevedeva la restituzione al bisogno del creditore e la richiesta di restituzione del mutuante era avvenuta a circa tre anni dalla scrittura).

Art. 1817

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze⁽¹⁾ [1183]. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà⁽²⁾, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice [1183 2].

Note

(1) Il giudice deve accertare la volontà presunta delle parti, ma nel far ciò deve valutare solo le circostanze che appaiono essere state considerate da queste ultime.

IO SONO BANCA!

(2) Il comma 2 dell'articolo fa riferimento alla clausola cum potuero inserita in un mutuo. Tramite questa clausola il mutuante rinuncia ad una rigorosa e tempestiva restituzione di quanto concesso al mutuatario. La concessione del mutuo, in questo caso, è quindi ispirata a spirito di amicizia e solidarietà umana.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 2216/1972

Ai sensi dell'art. 1817 c.c., in tema di mutuo è consentito fare ricorso al giudice solo se un termine per la restituzione non sia stato fissato; la norma quindi non si applica nel caso in cui le parti abbiano collegata la restituzione della somma mutuata, se non fosse stato raggiunto un accordo fra loro, al momento della morte del padre del mutuatario, essendo stato in tal caso dedotto come termine un evento certus an, anche se incertus quando.

Cass. n. 2055/1972

Nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialità strutturale, che difetta in altre obbligazioni; pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non è costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che è già implicito nella convenzione. Nel mutuo senza prefissione del termine è, pertanto, applicabile il principio secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore è insolvente ed, in tal caso, il creditore è abilitato ad esigere immediatamente la prestazione.

Art. 1818

Se sono state mutate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile⁽¹⁾ per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore⁽²⁾, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

Note

(1) La norma si applica solo se è impossibile o difficile reperire la cosa da restituire, e non anche se la restituzione è particolarmente onerosa per l'aumento del valore delle cose da restituire.

(2) La norma deroga a quanto previsto dall'art. 1813 stabilendo che il mutuatario possa restituire il valore delle cose ricevute anziché cose dello stesso genere e qualità di quelle ricevute.

Ratio Legis

La previsione di un mutuo di cose fungibili (si pensi alle derrate alimentari) è legata alla situazione di sottosviluppo e di difficoltà economica presenti in Italia al momento di emanazione del codice. Il mutare della situazione economica ha reso obsoleto il ricorso al mutuo di cose fungibili e la sua disciplina [v. 1822]; è infatti sintomatico che la gran parte delle pronunce giurisprudenziali su quest'articolo siano particolarmente concentrate intorno agli anni Cinquanta.

Art. 1819

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata

IO SONO BANCA!

restituzione dell'intero⁽¹⁾.

Note

(1) È controverso se l'articolo preveda una causa di risoluzione [v. 1453 ss.] del contratto di mutuo o i presupposti per l'esercizio di un diritto di recesso [v. 1373] attribuito dalla legge al mutuante.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 1861/1995

La disposizione dell'art. 1819 c.c., a norma della quale, se è stata convenuta la restituzione delle cose mutate ed il mutuatario non adempie l'obbligo di pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero, ha la funzione di attribuire rilievo all'inadempimento del mutuatario nel mutuo gratuito, al quale, quindi, essa esclusivamente si riferisce, dato che nel mutuo oneroso tale inadempimento, dando luogo alla possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., assume rilievo indipendentemente dalla espressa previsione del citato art.1819.

Cass. n. 3046/1975

È strumento frequentissimo nel commercio degli immobili urbani a proprietà originariamente divisa per piani o porzioni di piano, o destinati a divenire tali, i quali siano edificati col sussidio di un mutuo ipotecario, la determinazione provvisoria della quota di mutuo a carico di ciascun assegnatario o acquirente di unità immobiliari, salvo conguaglio a scadenza stabilita, al fine di assicurare l'anticipato ammortamento e il versamento degli interessi, mediante la prefissione di scadenze alle quali i ratei, o le singole quote di essi, sono esigibili. Ne consegue che il diritto al riparto definitivo (frazionamento del mutuo) non esclude l'esigibilità dei ratei provvisori alle scadenze stabilite.

Cass. n. 1153/1969

La dichiarazione, con cui il mutuatario manifesta la volontà di valersi della clausola che gli consente il pagamento prescindendo dalle scadenze rateali, costituisce un atto unilaterale ricettizio, i cui effetti divengono vincolanti per entrambe le parti nel momento in cui la dichiarazione perviene al destinatario.

Art. 1820

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione⁽¹⁾ del contratto.

Note

(1) Si ritiene che la norma deroghi all'art. 1455, in quanto il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto, qualunque sia l'ammontare degli interessi non pagati.

Art. 1821

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

IO SONO BANCA!

Art. 1822

Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

Ratio Legis

Si è detto [v. 1813] che il mutuo è un contratto reale, si perfeziona cioè con la consegna della cosa. L'art. 1822 è quindi in aperto contrasto con quanto stabilito dall'art. 1813. Il contrasto tra le due norme si spiega considerando che se il legislatore ha voluto rispettare la tradizione romanistica per cui il mutuo era un contratto reale, dall'altra la dottrina aveva aspramente contestato tale scelta, considerandola contrastante con il principio generale della libertà contrattuale. Il legislatore, quindi, pur mantenendo la definizione tradizionale del mutuo, l'ha accompagnata con alcuni temperamenti, di cui l'art. 1822 è l'esempio più lampante [v. 1842]. L'articolo in esame e il suo rapporto con l'art. 1813 è oggetto di un attento dibattito in dottrina e giurisprudenza. L'opinione maggioritaria sostiene che l'art. 1822 disciplina un contratto preliminare di mutuo, con cui una parte si obbliga a prestare un futuro consenso e a consegnare la cosa oggetto della promessa di mutuo. L'obbligazione che scaturisce dalla promessa di mutuo non è però coercibile tramite l'azione prevista dall'art. 2932, in quanto la sentenza del giudice non potrebbe efficacemente sostituire la mancata consegna; unico rimedio per il promissario contro il promittente inadempiente rimane l'azione di risarcimento del danno ex art. 1218.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 5630/1986

A differenza del contratto di mutuo in cui una parte consegna cose fungibili e l'altra si impegna a restituire il tantundem, nella promessa di mutuo, di fronte all'obbligo del prominente mutuante di consegnare le cose, non sussiste un contrapposto obbligo di restituzione, ma questo nasce solo dopo la loro consegna. Conseguenza che, qualora una parte prometta in mutuo congiuntamente a due persone una somma di denaro, con l'accordo che ciascuna di esse può chiederne la consegna ma senza l'assunzione di un corrispondente obbligo solidale di restituzione, obbligato alla restituzione è soltanto colui che, in adempimento della promessa, abbia concretamente ricevuto la somma stessa.